



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. DUT - 35 - 2017
N. 216

del 21-02-2017
del Registro generale

OGGETTO: Lavori di adeguamento funzionale unità abitativa di Via Piazzuole da adibire ERP. Recepimento report di procedura ed aggiudicazione formale. CIG 6900433174. CUP J44B16000060006.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 66 del 29/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2017/2019 e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 11 del 17/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
- con decreto del Sindaco n° 20/2016 prot. n. 19654 del 30/12/2016, emanato ai sensi dell'art. 50 X° comma e dell'art. 107 del D. Lgs. N 267/2000, si è provveduto all'individuazione e alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;

RITENUTO necessario procedere all'affidamento dei "*Lavori di adeguamento funzionale unità abitativa di Via Piazzuole da adibire ERP*" di cui al progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione di GC n. 77/14.06.2016, esecutiva ai sensi di legge;

RICORDATO che con nostra precedente determinazione DUT n.° 156/2016 veniva approvata procedura di gara per quanto sopra, de esperirsi attraverso piattaforme elettronica Arca-Sintel ai sensi dell'art. 36 – comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

PRESO ATTO che:

- [l'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) dispone che "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 (Convenzioni CONSIP), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101](#). La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le

disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”;

- l’art. 1 del DL 6 luglio 2012, n. 95 dispone che: “1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'[articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. ... Omissis...
 - 3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'[articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'[articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.
- l’articolo 1 comma 449 della L. L. 27 dicembre 2006, n. 296, per gli affidamenti sopra soglia comunitaria, prevede la possibilità di ricorrere alle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.” (Comma modificato, da ultimo, dall'[art. 1, comma 495, lett. a\), L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016)
 - l’articolo 1 comma 450 della L. L. 27 dicembre 2006, n. 296, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, obbliga le amministrazioni pubbliche a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (Comma modificato, da ultimo, dall'[art. 1, comma 495, lett. b\) e comma 502, lett. a\), b\) e c\) della L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016)
 - il comma 3 dell’art. 23ter del D.L. 24-6-2014 n. 90, modificato dall’ [art. 1, comma 501, lett. a\) e b\), L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016 dispone che “Fermi restando l’articolo [26, comma 3](#), della [legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), l’[articolo 1, comma 450](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e l’articolo [9, comma 3](#), del [decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#), i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;
 - sulla Gazzetta Ufficiale del 19.4.2014 (S.O. n. 10/L) è stato pubblicato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 con il quale – in attuazione della legge 28.1.2016, n.11- si è provveduto a dare attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ed entrato in vigore dal 20 aprile 2016;
 - l’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Contratti sotto soglia) dispone:
“1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi (*euro 209.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione - euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX*), mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 (*procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara*) con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.”

– l'art. 37 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) dispone che:

“1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 (*euro 209.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione - euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX*), nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero

associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

5. (omissis)

6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38."

RILEVATO che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, è possibile procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione, in quanto non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016, fermo restando l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

CONSIDERATO CHE trattasi di affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro e pertanto si procede, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante procedura negoziata, previa consultazione, di almeno cinque operatori economici individuati tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

RILEVATO:

- che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria di lavorazioni del mercato elettronico Sintel dei lavori che si vanno ad affidare;
- che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura negoziata al fine dell'affidamento ad esso, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002;
- che si rispettano le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

PRECISATO che:

- il fine che si intende perseguire è effettuare sistemazione straordinaria dell'unità abitativa di proprietà sita in Via Piazzuole a Toscolano al fine di renderla disponibile per nuclei monogenitoriali in difficoltà;
- il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l'acquisizione dei lavori di: *adeguamento funzionale unità abitativa di Via Piazzuole n. 2 da adibire ERP*;
e contiene le seguenti clausole essenziali:
 - luogo di svolgimento: *Via Piazzuole n. 2 - immobile ERP*
 - durata: 240 giorni da CSA;
 - corrispettivo a base di gara: € 125.000,00 per lavori a base di gara + € 10.000,00 per oneri attuazione sicurezza non soggetti a ribasso + più IVA di legge;
 - data di consegna/emissione fattura: 30.11.2017
 - scadenza: 60 giorni da emissione fattura.
- il cronoprogramma dei lavori risulta essere il seguente:
 - ✓ consegna lavori/inizio lavori: entro il 1° aprile 2017;
 - ✓ emissione 1° SAL: al raggiungimento minimo di € 60.000,00;
 - ✓ fine lavori: entro 240 giorni;

RAVVISATA la necessità di procedere all'affidamento dei lavori in parola tramite l'utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel sul sito www.arca.regione.lombardia.it;

VISTA procedura di gara recante il codice identificativo 82119833;

DATO ATTO:

- che il giorno 23.12.2016 sul Sistema telematico SINTEL si è attivata la procedura negoziata sopra richiamata;
- che l'importo negoziabile è stato fissato in € 125.000,00 per lavori a base di gara + € 10.000,00 per oneri attuazione sicurezza non soggetti a ribasso - *I.V.A. esclusa*;
- che il Criterio di aggiudicazione stabilito è il: *Criterio del prezzo più basso*
- che la data di chiusura della fase di accettazione dell'offerta era fissata per il 30.01.2017;
- che l'invito è stato pubblicato per almeno 15 giorni;
- che le ditte invitate alla trattativa risultano essere: EDIL 3 SRL - REZZATO, VALETTI CRISTIAN – TOSCOLANO MADERNO, COSTRUZIONI EDILI FILIPPO BRUNETTI – TOSCOLANO MADERNO, SARA COSTRUZIONI DI RICCI M. – DESENZANO D/G, IM SAS DI MANENTI V & C – LENO;
- che, a tal proposito, nel termine fissato per la procedura, le Ditte di seguito, tramite la piattaforma informatica Sintel, trasmettevano le rispettive offerte: EDIL 3 SRL - REZZATO ID n. 1485527516847, SARA COSTRUZIONI ID n. 1485715882169, IM SAS DI MANENTI V & C ID n. 1485535324554;
- che, a seguito di verifica della documentazione amministrativa e successiva richiesta di integrazioni ex art. 86 D.lgs 50/2016, la ditta VALETTI CRISTIAN veniva esclusa;

ESAMINATE le offerte pervenute e rilevato che la dalla Ditta EDIL 3 SRL ha presentato migliore offerta per l'espletamento dei lavori di cui sopra - pari alla somma di € 113.062,50 IVA esclusa (ribasso del 17,55% sul prezzo a base di gara lavori di € 125.000,00 + € 10.000,00 per oneri attuazione sicurezza non soggetti a ribasso);

VISTO il Report con l'esito della procedura generato dal Sistema Informatico Sintel di Arca Regione Lombardia;

VISTA la documentazione amministrativa a corredo dell'offerta;

RITENUTA valida l'offerta nonché opportuno affidare alla suddetta Ditta l'esecuzione dei lavori in oggetto;

DATO ATTO di essere tenuti al pagamento della somma di € 30,00 a titolo di contributo AVCP, in quanto trattasi di affidamento con importo a base di gara uguale o maggiore ad € 40.000,00 e inferiore ad € 150.000,00, e che - in fase di determinazione a contrarre - si è proceduto alla registrazione nelle scritture contabili del relativo impegno di spesa (impegno n. 2017/61);

PRESO ATTO che in relazione al disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 è stato attribuito il seguente CIG 6900433174;

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO il vigente Statuto Comunale.

VISTO il Regolamento comunale di contabilità.

DETERMINA

- 1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'art. 33 D.lgs. 50/2016, al recepimento dei Report con esito di procedura generati dal Sistema Informatico Sintel di Arca Regione Lombardia ed alla contestuale aggiudicazione dei **“lavori di adeguamento funzionale unità abitativa di Via Piazzuole n. 2 da adibire ERP”** alla ditta EDIL 3 SRL, con sede a REAZZATO (BS) in Via EINAUDI n. 15, al costo complessivo di 113.062,50 € + IVA 10% per un totale di € 124.368,75;
- 2) di dare atto che ai sensi dell'art. 32 – comma 7 – D.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario;
- 3) di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali del contratto:
 - luogo di svolgimento: *Via Piazzuole n. 2 - immobile ERP;*
 - durata: 240 giorni da CSA;
 - corrispettivo da contratto: € 103.062,50 per lavori + € 10.000,00 per oneri attuazione sicurezza non soggetti a ribasso + più IVA 10%;
 - data di consegna/emissione fattura: 30.11.2017;
 - scadenza: 60 giorni da emissione fattura.- il cronoprogramma dei lavori risulta essere il seguente:
 - ✓ consegna lavori/inizio lavori: entro il 1° aprile 2017;
 - ✓ emissione 1° SAL: al raggiungimento minimo di € 60.000,00;
 - ✓ fine lavori: entro 240 giorni;
- 4) di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: 6900433174;
- 5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 6) di dare atto che il responsabile unico del procedimento a' sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 è l'arch. Mauro Peruzzi.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP.
(F.to ARCH. PERUZZI MAURO)



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

SERVIZIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. DUT - 35 - 2017 **del 21-02-2017**
N. 216 **del Registro generale**

OGGETTO: Lavori di adeguamento funzionale unità abitativa di Via Piazzuole da adibire ERP. Recepimento report di procedura ed aggiudicazione formale. CIG 6900433174. CUP J44B16000060006.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del comune in data **19-05-2017** per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Toscolano Maderno, li **19-05-2017**

Ufficio Segreteria
(F.to Pamela Florioli)

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **19-05-2017** al _____ .

Ufficio Segreteria
(F.to Pamela Florioli)